

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3947 del 17/10/2016
Oggetto	Rif SUAP 271/2015. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ELEX srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4041 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 02/11/2015 prot. n. 33384, acquisita al protocollo provinciale n. 69877 del 04/11/2015, presentata dalla Ditta ELEX srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Pierangelo Ioduri, con sede legale in Fidenza, via Gaibazzi n. 7 e stabilimento ubicato in Fidenza, Via Della Valle n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che in data 11/12/2015 prot. provinciale n. 77411 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 74638 del 26/11/2015;
- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

i seguenti pareri/relazioni tecniche pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma inviate con note prot. n. PGPR 2419 e n. PGPR 2420 del 25/02/2016:

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Emillambiente SpA con nota prot. 3244 del 01/06/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8600 del 01/06/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere, in merito agli aspetti di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota del 27/06/2016 prot. n. PGPR 10114, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 08/06/2016 prot. n. 17715, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 9441 del 15/06/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta, ha dichiarato che *"...l'attività produttiva...non comporta alcun tipo di emissione convogliata o diffusa, che necessiti di apposita autorizzazione..."*;
- nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 17715 del 08/06/2016 sopra richiamato si legge *"...che dall'insediamento si originano i seguenti reflui: ... i reflui industriali generati dall'attività saltuaria di automezzi/attrezzature in apposita piazzola, previo trattamento costituito da dissabbiatore e filtro a coalescenza..."*;

considerato che l'"impianto di trattamento acque" è riportato al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'impianto di trattamento acque costituito da dissabbiatore e filtro a coalescenza presente nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame è ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ELEX srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Pierangelo Ioduri, con sede legale in Fidenza, via Gaibazzi n. 7 e stabilimento ubicato in Fidenza, Via Della Valle n. 7, relativamente all'esercizio dell'attività di "installazione linee elettriche" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 08/06/2016 prot. n. 17715 e nel parere di EmiliAmbiente SpA prot. 3244 del 01/06/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza del 08/06/2016 prot. n. 17715 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 7271/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Fidenza, 01/06/2016
Prot. n° 3244suaper@postacert.comune.fidenza.pr.itSpett.le SUAP – Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)aoopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

OGGETTO: Rif. 271 /SUAP/2015 – Nuova Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "ELEX SRL", via della Valle 7, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 003/03/2016 ns.prot.1251 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 31/05/2016;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria)** per lo scarico originato dall'attività di lavaggio automezzi, da classificarsi come "**acque reflue industriali**" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo e controllo sulla linea di scarico a valle dei trattamenti esistenti per i tecnici incaricati dal Gestore addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali;

emiliAmbiente spaCapitale Sociale Euro 673.408 I.V. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2 ;
6. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga

UT:\CV\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\01 - FIDENZA\Pareri in uscita\FID_158_parere AUA-ELEX SRL.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. - C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

prot. 10114
del 27/6/16

Rif. Prot. Pg.Pr.2016.8687del 06/06/16
Rif. Sinadoc n. 7271/2016

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: Rif. SUAP 271/2015/; prot. 32600 del 28/10/2015.
L.445/97, Emissioni rumorose – Ditta ELEX srl, sede legale in Fidenza via G. Gaibazzi n° 7 e sede operativa in Fidenza via Della Valle n° 7.
Parere.

MATRICE RUMORE

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma della Sig. Ioduri Pierangele, in qualità di Legale rappresentante della ditta Ditta ELEX srl, attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Ispettore Ambientale
Competente in Acustica
T.d.P. Luciano Bandini

Servizio Territoriale
Responsabile del Distretto di Fidenza
Clara Carini

Documento firmato elettronicamente



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE

prot. PARR 9441
del 15/6/16

Prot. n.

17715

PEC

Fidenza, 8 giugno 2016

Spett.le

ARPAE

SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento SUAP: 271/SUAP/2015

Oggetto: DITTA ELEX SRL. VIA DELLA VALLE N. 7. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 27 ottobre 2015, prot. n. 32600, alla documentazione a completamento dell'istanza del 10 dicembre 2015, prot. n. 37418 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE, SINADOC 9976/2016, con nota pervenuta il 25 febbraio 2016, prot. n. 5795, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Elex Srl, con sede legale in via Gaibazzi n. 7, per lo stabilimento ubicato in via della Valle n. 7, destinato ad attività di installazione delle linee elettriche, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico e comprendente anche il titolo abilitativo relativamente alla matrice rumore;
- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue che si originano dall'attività lavaggio automezzi, sono da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura;
- che l'istanza riguarda il semplice rinnovo senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto n. 28 del 24 agosto 2012;
- che dall'insediamento si originano i seguenti reflui:

- reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, queste si originano dai servizi igienici. Tali reflui, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- reflui industriali generati dall'attività saltuaria di automezzi/attrezzature in apposita piazzola, previo trattamento costituito da dissabbiatore e filtro a coalescenza;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 1 giugno 2016, prot. n. 3244, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- le acque meteoriche di dilavamento non suscettibili di contaminazione provenienti dal dilavamento delle coperture e dei piazzali dell'unità locale, avviene il parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, nonché il transito degli automezzi ;
- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, area artigianale industriale", regolato dall'art. 25 delle N.T.A., secondo le quali sono ammesse industrie ed attività insalubri di I e II classe di cui all'art. 216 T.U. Leggi sanitarie 1934, a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme vigenti per la prevenzione dell'inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico, a tutela della salute pubblica, mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è classificata in tessuto consolidato e dal RUE adottato con la stessa deliberazione è classificato in ambito urbano consolidato per attività produttiva esistente, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui all'art. IV.18 (ARTIND) "ambiti per attività produttive esistenti di rilievo sovracomunale";
- preso atto che in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante il rispetto dei limiti del piano di classificazione acustica;
- che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo dell'esistente, senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente;
- che l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e di 60 dB(a)), e più restrittiva della classe VI prevista dalla zonizzazione acustica vigente, che prevede un livello equivalente diurno e notturno di 70 dB(a);

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni impartite da ARPAE – Sezione Territoriale, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con la seguente prescrizione:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 1 giugno 2016, prot. n. 3244, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.